

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021

345/2021/E/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI IN MATERIA DI TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ANCHE DIFFERENZIATI E ASSIMILATI, NEI CONFRONTI DI ALCUNI GESTORI DELLA REGIONE PUGLIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i. (di seguito: legge 147/2013);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/2017);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/2020);
- il decreto del Ministro dell’Interno 30 settembre 2020, recante il “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020” (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi

- efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il suo Allegato (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/rif, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/rif, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/rif, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 110/2021/R/rif, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Lecce e a taluni Comuni della medesima Provincia” e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 110/2021/R/rif);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2021, 150/2021/R/rif, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Brindisi e ai Comuni della medesima provincia” e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 150/2021/R/rif).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- la legge 147/2013, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare [...] le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- quanto al termine, la disposizione citata prevede altresì che le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e per l’anno 2020, da ultimo con decreto ministeriale 30 settembre 2020, al 31 ottobre; in proposito, tuttavia, il successivo decreto-legge 18/2020, all’articolo 107, comma 5, ha disposto inoltre che:
 - *“i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/rif, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif *“[...] il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”* *“[...] corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati”*; l’Ente territoriale medesimo, assunte le pertinenti determinazioni, provvede alla trasmissione all’Autorità per la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei

- dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, per la conseguente approvazione;
- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif prevede un apposito ed articolato meccanismo di garanzia, secondo cui l'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) dia comunicazione all'Autorità, per i seguiti di competenza, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) secondo quanto stabilito dall'articolo 6; l'Autorità, ricevuta la comunicazione dell'ETC, provvede, in caso di perdurante inerzia, ad intimarne l'adempimento degli obblighi regolatori;
 - con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) prevedendo in particolare che la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione;
 - l'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede che in caso di inerzia del gestore, l'ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, comunque escludendo incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- L'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in qualità di ETC (di seguito anche Ager Puglia) ha trasmesso le predisposizioni tariffarie, per l'annualità 2020, relative ai Comuni di Aradeo, Collepasso, Galatina, Galatone, Guagnano, Lecce, Martignano, Nardò, Ruffano, Sannicola, Seclì, Ugento, contestualmente segnalando a questa Autorità:
 - il mancato invio della documentazione prescritta dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento per gli ambiti tariffari dei Comuni di Galatone, Ruffano, Lecce, Martignano e Ugento nonché da parte dei medesimi Comuni di Lecce, Martignano e Ugento in qualità di gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti negli ambiti tariffari di riferimento;
 - gravi carenze nella documentazione trasmessa – con particolare riferimento all'incompletezza dei dati rilevanti ai fini della verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, nonché al rispetto del MTR per la determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario – da parte dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento per gli ambiti tariffari dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Galatina, Guagnano, Nardò, Sannicola e Seclì nonché dai medesimi Comuni di Aradeo, Collepasso, Sannicola e Seclì in qualità

di gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti negli ambiti tariffari di riferimento;

- con deliberazione 110/2021/R/rif l'Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi da Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell'Allegato alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto dell'inadempienza segnalata dall'ETC da parte dei gestori sopra elencati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- Ager Puglia ha inoltre trasmesso le predisposizioni tariffarie per l'annualità 2020, relative ai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, contestualmente segnalando a questa Autorità:
 - il mancato invio della documentazione prescritta dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento per gli ambiti tariffari dei Comuni di Ceglie Messapica, di Cellino San Marco, di Cisternino, di San Donaci, di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, nonché da parte dei Comuni di Brindisi, di San Michele Salentino e di Torre Santa Susanna in qualità di gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti negli ambiti tariffari di riferimento;
 - gravi carenze nella documentazione trasmessa – con particolare riferimento all'incompletezza dei dati rilevanti ai fini della verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, nonché al rispetto del MTR per la determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario – da parte dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna e Villa Castelli nonché dai Comuni di San Donaci, di Fasano e di Oria in qualità di gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti negli ambiti tariffari di riferimento;
- con deliberazione 150/2021/R/rif l'Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi da Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell'Allegato alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto dell'inadempienza segnalata dall'ETC da parte dei gestori sopra elencati.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare – secondo le previsioni dell’articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif – i gestori di cui alle deliberazioni 110/2021/R/rif e 150/2021/R/rif, rimasti inadempienti ed elencati nell’Allegato A al presente provvedimento ad ottemperare alle prescrizioni regolatorie in materia tariffaria entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione entro la data indicata costituisca presupposto per l’eventuale avvio di un’istruttoria formale, per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare i gestori di cui alle deliberazioni 110/2021/R/rif e 150/2021/R/rif, elencati nell’*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati, secondo le previsioni di cui alla deliberazione 443/2020/R/rif ed al suo Allegato (MTR), come successivamente modificato e integrato, nonché della deliberazione 57/2020/R/rif, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, e contestualmente a inviarne prova documentale all’Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione della Direzione Sanzione e Impegni;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, costituisca presupposto per l’eventuale avvio di un’istruttoria formale, per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità con il supporto della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità per le azioni a seguire;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini